



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"ALESSANDRO DI MEO"

Volturara I. – Montemarano - Castelvetere sul Calore

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado

Viale Rimembranza – 83050 Volturara I. -Tel: 0825 984062 fax 0825 1882532—

C.F. 80013000643—C.M.: AVIC81000R

avic81000r@istruzione.it—avic81000r@pec.istruzione.it - www.icvolturara.gov.it

Prot.n. 4549/A19d

Volturara Irpina, 21 settembre 2018

Delibera n° 14 del 06.09.2018

REGOLAMENTO RECLUTAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI/ESTERNI

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;

Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; **Visto** l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

Visto l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;

Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;

Vista la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)

Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l'altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR

Vista la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni

Considerata la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Approva ed Emanava

il seguente Regolamento relativo al reclutamento del personale interno ed esterno (esperti e tutor) da impiegare nella realizzazione di Progetti.

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all'interno delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR – FESR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 40.

L'Istituzione scolastica, in applicazione D.I. n. 44/01 Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e dell'art. 7, c. 5bis e c. 6 del D. Lgs 165/2001, può conferire incarichi di collaborazione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività progettuali ed iniziative didattiche e formative, al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare specifici progetti didattici;
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- realizzare progetti finanziati con i fondi europei (PON, POR, etc.);
- garantire l'aggiornamento e la formazione del personale docente ed ATA.

Art. 2 - Condizioni preliminari

Le attività progettuali e le iniziative didattiche e formative per le quali l'Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti sia interni che esterni devono essere:

- coerenti con il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente art. 1;
- coerenti e congrue con le disponibilità finanziarie del Programma annuale.

Il Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze: dei progetti del PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti, sui progetti autorizzati e finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON – POR – FESR) individua di volta in volta le attività e gli insegnamenti per i

quali è necessario conferire incarichi a personale esperto o tutor interno/esterno e ne dà informazione pubblicando sul sito della scuola l'avviso di selezione contenente:

- la tipologia dell'incarico e l'attività prevista
- la durata
- il luogo

Nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. 165/2001 e *ss.mm.ii.*, in particolare il disposto dell'art. 7 "Gestione delle risorse umane", comma 6 b), l'Istituzione scolastica prima di ricorrere all'esperto esterno, è tenuta ad accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di realizzare le attività programmate con le risorse umane disponibili al suo interno.

Pertanto, in via preliminare:

- a) l'istituzione scolastica può procedere a selezionare gli **esperti al suo interno**, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli progettuali. La selezione può avvenire attraverso una comparazione dei *curricula vitae*, previa pubblicazione sul proprio sito web di apposito avviso interno di selezione che delinei le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definisca i criteri che regoleranno la selezione, oppure su designazione all'interno degli OO.CC.
- b) qualora non vi siano risorse nell'organico della scuola, l'Istituzione scolastica può ricorrere alle **collaborazioni plurime** (*ex art. 35 del CCNL comparto scuola*) e, in particolare, nel caso di progetti proposti da reti di scuole, pubblicando sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre istituzioni scolastiche e contestualmente inoltrare alle stesse, con apposita comunicazione, l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali istituzioni delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che regoleranno la selezione.

In entrambi i casi "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento" (art. 52, c. 1 del T.U. pubblico impiego e art. 2103 del c.c.).

In mancanza di risorse umane selezionate con la procedura di cui *sopra* lett. a) e b), l'Istituzione scolastica procederà alla selezione di esperti cui conferire incarichi di collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, secondo i criteri e la procedura di cui ai successivi art. 3 e art. 4.

Art. 3 — Criteri di selezione esperti esterni

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e *ss .mm. ii.*, la selezione di esperti esterni di particolare comprovata specializzazione anche universitaria per attività progettuali

e iniziative didattiche e formative programmate dall'Istituzione scolastica avverrà previa pubblicazione di avviso pubblico, e dovrà perseguire i seguenti criteri generali:

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

Art. 4 — Procedura di selezione esperti esterni

Il Dirigente scolastico, sulla base del PTOF proposto dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto e di quanto deliberato nel Programma annuale, verificata l'impossibilità oggettiva di avvalersi di personale interno all'Istituzione scolastica, individua le attività e le iniziative didattiche e progettuali per le quali possono essere conferiti incarichi esterni tramite nel rispetto dell'art. 40 del D.I. n. 44/2001 "*Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa*" e dell'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e *ss.mm.ii.*

Per l'individuazione dell'esperto esterno si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento/azione richiesto per poter procedere all'affidamento di incarico di lavoro autonomo *ex art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001* a mezzo di stipula di contratto di prestazione d'opera *ex artt. 2222 e ss. del codice civile*, ovvero di prestazione d'opera intellettuale *ex art. 2230 del codice civile*.

La selezione di esperti esterni può avvenire attraverso:

a) procedura semplificata con affidamento diretto

Sono oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

b) Selezione comparativa dei candidati con procedura ad evidenza pubblica

Il Dirigente Scolastico pubblica sul sito web dell'Istituto, apposito avviso pubblico che potrà essere rivolto a persone fisiche o persone giuridiche. La valutazione avverrà, attraverso la comparazione dei *curricula vitae* da acquisire agli atti. L'avviso pubblico dovrà definire le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di valutazione comparativa delle candidature ed i punteggi previsti, nonché esplicitare: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; corrispettivo proposto; tutti gli elementi ed ogni altro criterio ritenuto necessario. Gli esperti esterni potranno essere individuati anche con riferimento alla diversità dei moduli progettuali e dei destinatari.

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita commissione, individua l'esperto esterno in possesso delle competenze necessarie.

Art 5. Requisiti per l'individuazione di personale interno/esterno

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Dirigente Scolastico stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenza in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative.

In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i seguenti titoli:

- 1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
- 3) competenze informatiche certificate (ove funzionali);
- 4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali)
- 5) iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 6) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
- 7) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 8) esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
- 9) esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d'aula) nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
- 10) esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
- 11) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta
- 12) esperienza di tutor d'aula – tutor coordinatore –tutor valutatore solo per i tutor interni di Alternanza Scuola lavoro) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- 13) esperienze professionali maturate nel mondo produttivo o della formazione con incarico attinente al progetto di riferimento;
- 14) esperienze relative alla gestione delle risorse umane, attestati, certificazioni e titoli;
- 15) pubblicazioni di pertinenza all'attività progettuale di riferimento.

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane

In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l'accreditamento all'albo MIUR delle agenzie di formazione ai sensi della circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016.

I criteri di valutazione dei nominativi di esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per la selezione diretta di esperti e tutor.

La procedura di evidenza pubblica per l'affidamento seguirà l'iter di cui al successivo art. 6; I titoli di cui all'elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo sono riportati nella griglia di valutazione allegata e possono anche essi essere determinati al momento in funzione della tipologia di incarico fermo restando che il totale massimo farà somma 100.

I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al collegio dei docenti e al consiglio di istituto.

Per ogni singolo progetto nell'avviso pubblico verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire. Tali requisiti e punteggio da attribuire a ciascuno di essi saranno individuati da apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto.

- c) qualora vi sia necessità di affidare a soggetti giuridici il percorso formativo in ragione della sua complessità (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc.), l'Istituzione scolastica ricorrerà a procedura negoziale secondo le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In tal caso l'importo da mettere a base d'asta è esclusivamente quello previsto per la formazione e l'eventuale materiale didattico specifico o spese strettamente collegate, mentre rimangono ad esclusivo carico e responsabilità dell'Istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali in quanto beneficiaria è l'Istituzione scolastica titolare del progetto.

Art. 6 — Requisiti

Per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;

- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria laddove richiesta. Secondo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, si possono conferire incarichi a:

- soggetti in possesso del diploma di laurea, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale;
- soggetti in possesso di laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigiani o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, ai sensi dell'art.7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001.

Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (*"incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi"*).

Art. 7 - Compenso attribuibile

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività progettuali e di insegnamento/formazione svolte dall'esperto (esterno *e/o* interno) e dal tutor dovrà essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta.

In ogni caso, come precisato dalla nota MIUR n. 34815/2017, i massimali di costo della formazione si applicano in maniera uniforme a tutti gli esperti/tutor utilizzati sia interni che esterni.

Il compenso, in ossequio ai *c.d.* costi unitari standardizzati (CUS) di cui alla nota MIUR n. 31700/2017 (in particolare il par. 5 in materia di selezione degli esperti e tutor), è così definito:

- a) personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: compenso orario entro i limiti massimi dei compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.
- b) personale esterno all'Istituzione scolastica, impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
- c) Personale esterno all'Istituzione scolastica, impegnato in altre tipologie di attività: ad esclusione dei casi specificatamente normati, il Consiglio di Istituto fissa in euro 70,00 (settanta) il compenso orario massimo erogabile.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

All'esperto non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 8 - Stipula del contratto

Individuato l'esperto, il Dirigente provvede alla stipula del contratto ovvero lettera d'incarico. Nel contratto/lettera d'incarico devono essere specificati:

- 1) l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- 2) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- 3) durata (termini di inizio e fine della prestazione), oggetto e compenso della collaborazione;
- 4) non è ammesso il rinnovo, fatta salva l'ipotesi di attività progettuali e formative di durata pluriennale e opportunamente autorizzato con delibera degli OO.CC.;
- 5) l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
- 6) il corrispettivo della prestazione, dell'IVA, se dovuta, nonché degli eventuali contributi a carico dell'amministrazione;
- 7) le responsabilità;
- 8) il trattamento dei dati.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione di lavoro autonomo, riconducibile alle prestazioni *ex art.* 2222 "Contratto d'opera" e art. 2230 "Prestazione d'opera intellettuale" del codice civile. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni di lavoro assoggettate al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Detti contratti non possono avere durata superiore ad un anno, fatta salva l'ipotesi di attività progettuali e formative di durata pluriennale, il cui rinnovo contrattuale dovrà essere opportunamente autorizzato dagli OO.CC..

Detti contratti possono essere revocati in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica.

E' fatto salvo per l'Istituzione scolastica l'esercizio del diritto al recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che consente di risolvere il rapporto contrattuale senza l'obbligo di concedere alcun preavviso (e, dunque, senza alcuna indennità sostitutiva) nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero si verifichi un grave inadempimento contrattuale. In tal caso il compenso sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, senza più nulla a pretendere.

L'esperto incaricato può recedere anticipatamente, prima della scadenza del contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare un pregiudizio all'Istituzione scolastica. In tal caso il compenso sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, senza più nulla a pretendere.

Art. 9 — Autorizzazione dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Di Blasi